



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria
Soprintendenza per i Beni Archivistici della Liguria
Comune di Genova

Protocollo di intesa
per la tutela dei beni archivistici del Comune di Genova

L'anno duemilatredecim, il giorno 26 del mese di settembre, in Genova, nella sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria – Palazzo Reale

tra

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, di seguito “Direzione Regionale” (C.F. 95073960106), nella persona del Direttore Regionale Dott. Arch. Maurizio Galletti, ai sensi del D.P.R. 233/2007 e ss.mm.e ii

e

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza per i Beni Archivistici della Liguria, di seguito “Soprintendenza” (C.F. 80046050102), nella persona del Soprintendente Dott. Francesca Imperiale, che interviene ai sensi delle competenze espresse dal D.P.R. 42/2004, nonché quale articolazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, ai sensi del D.P.R. 233/2007 e ss.mm.e ii

e

il Comune di Genova, di seguito “Comune” (C.F. 00856930102), nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Flavia Sartore;

PREMESSO

che il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ha istituito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilendo che il Dicastero eserciti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), funzioni amministrative statali legate alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

che il DPR 26 novembre 2007, n. 233 e ss. mm. e ii. definisce il “Regolamento di riorganizzazione

del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

che ai sensi dell'art. 1, c. 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli Enti pubblici territoriali assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione, e che conformemente all'art. 5 del medesimo Codice, cooperano con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale;

che ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la tutela del patrimonio archivistico, consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

che ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., la tutela è esercitata, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche mediante i propri Uffici periferici;

che ai sensi dell'art. 10, c. 2, lett. b del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., gli archivi e i singoli documenti degli Enti pubblici territoriali sono definiti beni culturali, indipendentemente dal momento della loro formazione e dal loro contenuto e che, conseguentemente, i documenti e gli archivi correnti e di deposito degli Enti pubblici territoriali sono beni culturali;

considerato

che la nozione della natura di bene culturale dei documenti e degli archivi correnti e di deposito non è ancora ampiamente nota e diffusa, nemmeno tra chi quotidianamente produce, gestisce, conserva quei documenti e quegli archivi;

che a norma dell'art.3, c.2, lett. G dello Statuto Comunale, il Comune “promuove e assicura la tutela del patrimonio storico e artistico, culturale e linguistico della comunità”;

che è interesse condiviso del Comune e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed in particolare della Direzione Regionale e della Soprintendenza, che il patrimonio archivistico del Comune, comprendente sia l'Archivio Storico del Comune, sia i diversi archivi di deposito, sia gli archivi correnti, sia, in generale, tutti i documenti in qualsiasi modo appartenenti al Comune, venga gestito e conservato correttamente, conformemente alla normativa vigente e ai dettami della dottrina archivistica;

che in occasione degli eventi alluvionali del 4 novembre 2011 che hanno interessato anche parte degli archivi di deposito del Comune la mancata consapevolezza della natura di bene culturale propria dei documenti e degli archivi correnti e di deposito del Comune ne ha messo seriamente a rischio la conservazione;

che a seguito dei citati eventi alluvionali del 4 novembre 2011 si è sviluppata una proficua collaborazione tra Comune e Soprintendenza, sia in ordine al recupero della documentazione danneggiata dall'acqua e dal fango, sia in ordine al supporto fornito dalla Soprintendenza in vista di una revisione della gestione dei documenti e degli archivi correnti e di deposito del Comune;

ritenuto

che l'intensificarsi della cooperazione tra il Comune e la Soprintendenza nell'ambito della tutela del patrimonio archivistico possa determinare esiti positivi per entrambi i soggetti, in quanto il Comune

 2

potrebbe avvalersi delle specifiche competenze tecniche del personale della Soprintendenza per ottimizzare l'attuale fase di riorganizzazione della gestione documentale comunale, e la Soprintendenza avrebbe la possibilità di esercitare più incisivamente le funzioni di tutela, maturando ulteriori esperienze che potrebbero essere successivamente riproposte ad altri enti e istituti

TUTTO CIÒ PREMESSO

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. *Finalità*

Il Comune e la Soprintendenza garantiscono la reciproca collaborazione ai fini dell'individuazione e dell'applicazione di strumenti e modalità organizzative adeguati alla corretta gestione e conservazione dell'archivio comunale.

ART. 2. *Oggetto*

Il presente protocollo d'intesa ha per oggetto la tutela e la corretta gestione del patrimonio archivistico del Comune, con particolare riferimento all'archivio corrente e di deposito, che, in base all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, hanno natura di beni culturali.

ART. 3. *Impegni della Soprintendenza*


Nell'ambito del presente Protocollo di Intesa, la Soprintendenza, nella propria qualità di Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo preposto alla tutela degli archivi non statali, e con i limiti derivanti dalle risorse in dotazione, si impegna a:

- garantire un'attività di consulenza a favore del Comune in merito all'organizzazione e alla gestione del sistema archivistico ;
- supportare la Civica Amministrazione nelle attività di analisi e di studio delle modalità di gestione dei documenti contenuti dell'archivio comunale corrente e di deposito;
- collaborare con il Comune per la sensibilizzazione e la diffusione, all'interno dell'Ente, delle conoscenze fondamentali in materia di tutela dei beni culturali archivistici;
- partecipare direttamente e/o coordinare la progettazione dei corsi formativi a beneficio del personale comunale;
- garantire al Comune il supporto tecnico nella gestione delle situazioni di emergenza dalle quali possa derivare danno o pericolo per i documenti presenti nell'archivio comunale.

ART. 4. *Impegni del Comune*

Il Comune, al fine di migliorare la conservazione e la gestione del proprio archivio, si impegna a:

- rivedere i propri strumenti organizzativi, ivi comprese le strutture logistiche utilizzate per la conservazione dei documenti;
- garantire, in prospettiva, che i propri depositi di archivio siano collocati in sedi adeguate e conformi alla normativa di riferimento, utilizzando unicamente locali siti al di sopra del livello del suolo e collocati in zone non considerate esondabili per gli archivi contenenti documenti destinati alla conservazione permanente, e provvedendo a operare le modifiche necessarie nel caso di archivi ad oggi collocati in sedi che non presentano le suddette

 3

caratteristiche;

- definire le competenze e i procedimenti in materia di gestione e conservazione archivistica, adeguando rispettivamente il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi ed il Manuale di gestione dei documenti;
- curare una adeguata diffusione delle suddette regole procedurali all'interno dell'Ente affinché si sviluppi progressivamente una maggiore attenzione e cultura in materia archivistica;
- garantire inoltre iniziative formative a favore del proprio personale per diffondere e aggiornare le conoscenze riguardo alle norme in materia archivistica e alla loro applicazione finalizzata alla tutela dei documenti comunali;
- valutare la possibilità di inserire, all'interno del Piano Esecutivo di gestione, obiettivi dirigenziali in materia di corretta gestione e conservazione archivistica

ART. 5. Durata

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere tacitamente rinnovato per eguale periodo salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi entro 3 mesi prima della scadenza prevista, con raccomandata A.R.


Il presente Protocollo d'intesa si compone di numero 4 pagine, compresa la presente, progressivamente numerate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza per i Beni Archivistici della Liguria

IL SOPRINTENDENTE


Francesca Imperiale



Per il Comune di Genova

IL DIRETTORE GENERALE

Flavia Sartore



VISTO SI APPROVA

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria

IL DIRETTORE REGIONALE

Maurizio Galletti

